

**IT**

**IT**

**IT**

Bozza

**REGOLAMENTO (CE) DELLA COMMISSIONE n. .../..**

**del [...]**

**che modifica il Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni.**

(Testo rilevante ai fini dello SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2002 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che costituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea<sup>1</sup> (in appresso "l'Agenzia"), ed in particolare i suoi articoli 5 e 6,

visto il regolamento della Commissione (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, e sull'approvazione delle imprese e del personale coinvolto in tali mansioni<sup>2</sup>, ed in particolare il suo allegato III,

considerando che:

- (1) la mancanza di un testo nell'allegato III del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione crea un dubbio sulla necessità del personale autorizzato a certificare di dimostrare il possesso della propria qualifica ed il momento in cui il personale debba provvedere in tal senso;
- (2) il personale autorizzato a certificare, in caso di richiesta di una persona all'uopo autorizzata, è tenuto a produrre entro 24 ore la propria licenza al fine di mostrare il possesso della propria qualifica;
- (3) le disposizioni contemplate nel presente regolamento si basano sul parere espresso dall'Agenzia<sup>3</sup> conformemente agli articoli 12, comma 2, lettera b) e 14, comma 1 del regolamento (CE) n. 1592/2002;

---

<sup>1</sup> GU L 240 del 7/9/2002, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 315 del 28/11/2003, pag. 1.

<sup>3</sup> Parere n. 2/2004 dell'1/10/2004.

- (4) le disposizioni contemplate nel presente regolamento sono conformi al parere<sup>4</sup> del comitato dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea di cui all’articolo 54, comma 3 del regolamento (CE) n. 1592/2002;
- (5) appare pertanto necessario provvedere a modificare il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All’allegato III del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione è aggiunto il seguente paragrafo:

**“66.A.55 Dimostrazione del possesso della propria qualifica**

Il personale autorizzato a certificare, in caso di richiesta di una persona all’uopo autorizzata, è tenuto a produrre entro 24 ore la propria licenza al fine di dimostrare il possesso della propria qualifica”.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

*Per la Commissione*  
*Membro della Commissione*

---

<sup>4</sup> [Da esprimere].